REGOLAMENTO (CEE) N. 578/90 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1183/86 che stabilisce le modalità del regime di controllo dei prezzi e dei quantitativi di taluni prodotti del settore dei grassi immessi in consumo in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 475/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che fissa le regole generali del regime di controllo dei prezzi e delle quantità di taluni prodotti del settore delle materie grasse, immessi in consumo in Spagna (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 387/90 (2), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 475/86, modificato dal regolamento (CEE) n. 198/90 (3), prevede la possibilità di concedere l'aiuto compensativo ai semi di girasole utilizzati per la produzione di olio destinato ad alcune industrie alimentari, nei limiti di un quantitativo non eccedente il saldo positivo indicato dal bilancio preventivo di approvvigionamento;

considerando che è quindi opportuno adattare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1183/86 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3474/89 (5);

considerando che, per garantire la destinazione dell'olio che abbia beneficiato dell'aiuto compensativo, è opportuno prevedere il riconoscimento degli stabilimenti presso i quali tale olio viene utilizzato, nonché una cauzione di trasformazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1183/86 è modificato nel modo seguente:

1. All'articolo 13, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

« 2. L'aiuto viene concesso a richiesta dell'interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento (CEE) n. 2681/83; tuttavia, le condizioni per il pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 25, paragrafo 2 di detto regolamento sono completate da:

— la constatazione dell'avvenuta esportazione del quantitativo di olio equivalente, in conformità dell'alelgato II del presente regolamento, ai semi in causa, oppure

— la constatazione dell'avvenuta consegna, in esecuzione di una vendita, ad uno stabilimento riconosciuto di cui all'articolo 13 bis, del quantitativo di olio equivalente, in conformità dell'allegato II del presente regolamento, ai semi in causa, nonché dell'avvenuta costituzione della cauzione prevista dall'articolo 13 bis, paragrafo 3.

Per i semi di cui trattasi, il peso da prendere in considerazione è quello determinato in conformità del metodo illustrato nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2681/83. »

2. È inserito il seguente articolo 13 bis:

« *Articolo 13 bis*

1. La fabricazione di prodotti di cui ai codici NC 1516, 1517 e 2103 90 90, con impiego di olio di girasole ottenuto da semi che abbiano beneficiato dell'aiuto compensativo, deve avvenire in uno stabilimento riconosciuto.

2. Può essere riconosciuto soltanto uno stabilimento:

a) che disponga di impianti tecnici adeguati;

b) che disponga di locali che consentano di isolare e identificare le scorte di oli e di grassi;

c) che si impegni a tenere in permanenza i registri dai quali risultino i quantitativi di olio di girasole impiegati, nonché i quantitativi, la composizione e il tenore in olio di girasole dei prodotti ottenuti, la data di uscita di tali prodotti e il nome e l'indirizzo dei loro detentori, comprovati da un riferimento alle bolle di consegna e alle fatture; e

d) che si impegni a trasmettere all'organismo incaricato del controllo il proprio programma di fabbricazione per partite, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.

Il riconoscimento è revocato in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo; esso può essere revocato qualora si constati che nello stabilimento interessato non è rispettato un altro obbligo derivante dal presente regolamento.

A richiesta dello stabilimento interessato e previo controllo approfondito, il riconoscimento può essere ripristinato dopo un periodo minimo di sei mesi.

(1) GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 47.
(2) GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 8.
(3) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 1.
(4) GU n. L 107 del 24. 4. 1986, pag. 17.
(5) GU n. L 337 del 21. 11. 1989, pag. 19.

3. Prima della consegna ad uno stabilimento riconosciuto di olio di girasole ottenuto da semi che abbiano beneficiato dell'aiuto compensativo, l'impresa utilizzatrice costituisce una cauzione di trasformazione presso l'organismo competente. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2220/85 riferibile a questa cauzione è l'impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 e la presentazione delle prove entro il 31 dicembre 1990.

L'ammontare della cauzione è di 9 000 Pta/100 kg di olio di girasole, espressi in equivalente olio greggio. Il coefficiente di equivalenza tra olio greggio e olio raffinato eventualmente applicabile è 0,96.

4. La Spagna adotta le misure di controllo necessarie per garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione